difficoltà a dichiarare che nello intendimento suo, e per quanto le pare, secondo la lettera stessa della legge, anche queste enfiteusi si intendono comprese sotto la disposizione dell'articolo 1.

L'onorevole Camerini infine domandò se anche i beni enfiteutici dell'ordine di Malta sieno compresi nell'affrancamento. L'ordine di Malta essendo un corpo morale, niuno potrebbe dubitare che debbano essere affrancati; nulla importa che il direttario od usufruttuario si chiami commendatore, come nei benefici ecclesiastici si chiamerà parroco o vescovo; ciò non pregiudica però ad altre questioni di ben diversa indole circa i rapporti dell'ordine di Malta e dei beni ad esso appartenenti con lo Stato, le quali soggiacciono all'influenza di leggi speciali difformi nelle varie provincie italiane.

**PISANELLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè sugli emendamenti presentati si è richiesto pure l'opinione del Governo, io non esito a renderla prontamente manifesta.

Dichiaro pertanto di associarmi pienamente alle risposte date dall'onorevole relatore della Commissione, col quale eravamo di pieno accordo.

Reputo del tutto superfluo l'emendamento proposto dal deputato Brunetti. Io so quanto nobili pensieri lo abbiano mosso a proporre quell'emendamento. Io divido anche tutti i sensi del suo animo rispetto alle condizioni tristi in cui si trovano alcune delle provincie meridionali; ma le osservazioni fatte su questo punto dimostrano evidentemente che questa legge non pregiudica in nulla le questioni che potrebbero muoversi sulla esistenza e sull'affrancazione delle decime feudali.

Mi associo pienamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore per ciò che concerne l'emendamento del deputato Finzi. Mi pare che lo scopo che si propone la presente legge, che è quello di affrancar la terra dai vincoli ai quali si trova soggetta, non rende dubbia una risposta affermativa,

Quando la prestazione assume il carattere di laudemio, essa può essere, a me pare, certamente affrancata, ed è compresa nella legge.

Finalmente credo compresi nella legge tutti i censi dovuti all'ordine Costantiniano. Esso rappresenta una corporazione, e coll'articolo primo sono aboliti tutti i censi, livelli e decime dovuti alle corporazioni.

**PRESIDENTE**. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Perdoni; è prima iscritto il deputato Passaglia.

**BRUNETTI**. Debbo richiamare il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Per ritirare la sua proposta ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI**. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, in nome della Commissione, e dall'onorevole ministro guardasigilli, credo che adempiano perfettamente allo scopo che io mi proponeva col mio emendamento.

Poichè dunque è chiarito che questa legge non riguarda le decime feudali, io mi tengo soddisfatto di queste dichiarazioni, e richiamo il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

**PASSAGLIA**. Ho bisogno di una specie di coraggio per dire le brevissime parole che recherò in mezzo: non perchè la Camera non consenta pienissima libertà di parola, ma perchè mi avveggo che dovrò esporre alcuni principii, che ho udito dalla Camera medesima nettamente contraddetti. Stimo tuttavolta di farlo, imperocchè questi principii sono stati proclamati, e si proclamano da moltissimi dei nostri vescovi eziandio nelle ultime scritture, e sono stati proclamati, e si proclamano in moltissimi dei nostri giornali, ancora di quelli i quali si stampano in città cospicue; per cui non sarà disopportuno se di questi principii verrò tenendo brevissime parole alla Camera, onde appaia che se la Camera nulla ostante approva l'articolo primo, certissimamente lo fa per ragioni chiarissime e maturamente discusse.

Adunque si suppone nella discussione della Camera che tutti i corpi morali i quali esistono nell'Italia esistono per diritto civile, posseggono per diritto civile, amministrano per diritto civile. Ora vi ha un numero di personaggi rispettabili i quali manifestano le loro opinioni per organi moltiplici, per l'organo delle encicliche, per l'organo dei pubblici fogli, di dissertazioni, e i quali pensano: primamente avervi in Italia corpi morali che non esistono in virtù di diritto civile; secondamente che questi corpi morali non posseggono in virtù di diritto civile; terzo che non hanno il diritto di amministrare le cose loro in virtù di diritto civile, ma che esistono per un diritto che il civile deve riconoscere, e che quando non riconoscesse, si renderebbe reo d'ingiuria; che posseggono per un diritto il quale dal Codice civile può sibbene essere vincolato ed eziandio sopraffatto, ma non vincolato, nè sopraffatto se non misconoscendo certe istituzioni, quali sono la cristiana, la cattolica, la romana.

Aggiungono che questi ceti non solamente posseggono in forza di un diritto che credono *divino*, ma che in virtù di questo diritto divino, quasi per legittima conseguenza, possano, ogniqualvolta lo vogliano, amministrare liberamente le loro proprietà; cotalchè, se lo Stato si frapponga nella loro amministrazione o loro togliendole assolutamente o modificandole senza consenso, prova quello che può despoticamente fare, non già quello che gli è lecito di fare. Quindi continuano che gli Stati, tutte le volte che si sono permesso tale arbitrio e sopruso, ritornando poi a miglior mente, hanno dovuto domandare accomodamenti, ed accomodamenti in radice. I quali principii, se fossero veri, miei signori, ne seguirebbe che la disposizione dell'articolo 1°, in quanto riguarda i corpi morali, singolarmente ecclesiastici, è una disposizione verso la quale la Camera italica non ha giuridica competenza.

*Voci a sinistra*. Oh! oh!